



L'impatto delle innovazioni legislative UE sulle scelte strategiche delle imprese: il ruolo sinergico delle certificazioni volontarie

Fabio Iraldo



- Corposo processo di regolamentazione e normazione attuato dall'UE per dare compimento alle linee strategiche di intervento definite con il *Green Deal*
- Numerose proposte legislative, sia Direttive sia Regolamenti, messe in cantiere nel corso nel primo mandato Von Der Leyen, molte delle quali giunte a compimento (altre in stand-by)
- Un *puzzle* di iniziative che rende difficile per le imprese orientarsi nel nuovo panorama di produzione e consumo designato dal legislatore europeo, col rischio di generare incertezza (prima di tutto legata alle correzioni in «controtendenza del secondo mandato»)





Approccio
del ciclo di vita

Focus
sulla catena del
valore

Il ruolo centrale
dell'eco-
progettazione



Economia
circolare

“Doppia
materialità”
e il rischio.

Regole comuni per la
comunicazione e la
rendicontazione



Direttiva 2024/1785/UE relativa alle emissioni industriali
(Industrial Emissions Directive - IED)

Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili
(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)

Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR)

Materie Prime Critiche europee
(Regulation establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials)

Operations

R&S e progettazione



Direttiva relativa al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità *
(Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD)

Proposta di Direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Proposal for a Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims)

Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità *
(Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)

Approvvigionamenti e gestione
della filiera

Marketing ambientale

Contabilità e bilancio



Proposta di regolamento su «Ecodesign»





Il "cuore" della proposta del Regolamento EcoDesign: requisiti da definire nei delegated acts:

Per "**ecodesign requirements**" si intende una specifica di prestazione o di informazione volta a rendere un prodotto più sostenibile dal punto di vista ambientale:

- per "**performance requirement**" si intende un requisito quantitativo o non quantitativo per o in relazione a un prodotto per raggiungere un determinato livello di prestazione in relazione a un parametro del prodotto di cui all'Allegato I;
- per "**information requirement**" si intende l'obbligo di accompagnare un prodotto con le informazioni specificate all'articolo 7, paragrafo 2.



L'impronta (carbonica o ambientale) può essere requisito di entrambi i tipi!

- Durata e affidabilità;
- Riutilizzabilità e riusabilità;
- Aggiornabilità, riparabilità, manutenzione e *refurbishment*;
- Presenza di sostanze pericolose;
- Efficienza energetica e nell'utilizzo delle risorse;
- Uso dell'acqua ed efficienza idrica
- Contenuto riciclato;
- Possibilità di rigenerazione e riciclaggio;


- **Impronta di carbonio e ambientale;**
- Previsione della produzione di materiali di scarto;
- Rilascio di microplastiche;
- Livello di emissioni (aria, acqua, suolo).





Digital Product Passport

- Fornirà informazioni circa la **sostenibilità ambientale** dei prodotti;
- Aiuterà consumatori e aziende a prendere **decisioni consapevoli** all'atto di acquisto di prodotti;
- Faciliterà la **riparazione, il riuso e il riciclo** dei prodotti;
- **Migliorerà la trasparenza sugli impatti ambientali** dell'intero ciclo di vita dei prodotti;
- Aiuterà le autorità pubbliche negli **accertamenti e controlli**;
- **Non sostituisce le etichette energetiche**;



European Critical Raw Materials Act



EUROPEAN
COMMISSION

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020

Circolarità delle materie prime critiche

Il Capitolo V contiene disposizioni per lo **sviluppo della circolarità dei mercati delle materie prime critiche e la riduzione della loro impronta ambientale**.

 **Aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell'Unione Europea.**

- La **sezione 1** stabilisce norme per gli Stati membri affinché adottino e attuino misure sulla circolarità, in particolare per quanto riguarda i **flussi di rifiuti con un elevato potenziale di recupero di materie prime critiche**, e per gli Stati membri e i gestori di rifiuti di estrazione per valutare il **potenziale di recupero di materie prime critiche da siti di rifiuti estrattivi**. Inoltre migliora la circolarità dei magneti permanenti richiedendo informazioni sul tipo e sulla composizione dei **magneti permanenti incorporati nei prodotti** nonché sul loro contenuto di MPC riciclate. Prevede, a seguito di apposita valutazione, l'introduzione di soglie minime di contenuto riciclato.
- La **sezione 2** stabilisce le regole per il riconoscimento da parte della Commissione dei **sistemi di certificazione** relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche. Contiene, inoltre, **disposizioni relative alla dichiarazione dell'impronta ambientale** delle materie prime critiche **immesse sul mercato dell'UE**.
- La **sezione 3** contiene norme sulla libera circolazione, la conformità e la vigilanza del mercato relative ai prodotti che incorporano magneti permanenti e MPC per le quali deve essere dichiarata l'impronta ambientale.

Sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche

- I governi o le organizzazioni che hanno sviluppato e supervisionano schemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche ("proprietari di schemi") possono richiedere il riconoscimento dei propri schemi da parte della Commissione.
- Un sistema di certificazione che soddisfa i criteri di cui all'allegato IV della proposta di Regolamento può essere riconosciuto dalla Commissione tramite l'adozione di un atto di esecuzione.
- La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro dei sistemi di certificazione riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web ad accesso libero.

Dichiarazione dell'impronta ambientale delle materie prime critiche

Le **regole di calcolo e verifica dell'impronta ambientale di diverse materie prime critiche**, conformemente all'allegato V del Regolamento, identificano quale sia la categoria di impatto più importante. La dichiarazione dell'impronta deve essere limitata a tale categoria di impatto.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato materie prime critiche per le quali la Commissione ha adottato regole di calcolo e verifica deve mettere a disposizione una dichiarazione dell'impronta ambientale, che deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici dove può essere contattata;
- b) informazioni sul tipo di materia prima critica per cui si applica la dichiarazione;
- c) informazioni sul paese e sulla regione in cui la materia prima critica è stata estratta, lavorata, raffinata e riciclata;
- d) **l'impronta ambientale delle materie prime critiche, calcolata conformemente alle regole applicabili di verifica e calcolo;**
- e) la classe di prestazione dell'impronta ambientale cui corrisponde la materia prima critica, stabilite dalla Commissione con adozione di un atto delegato;
- f) un collegamento web che fornisca l'accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei risultati della dichiarazione sull'impronta ambientale.



Direttiva IED sulle Emissioni Industriali 2024/1785/UE: principali novità/modifiche

Nuovi obblighi per il «gestore» dell'impianto

- introdotti requisiti relativi all'efficienza delle risorse, alla considerazione delle prestazioni ambientali **dell'intero ciclo di vita della catena di approvvigionamento** e a un **sistema di gestione ambientale**.
- Su questo ultimo punto la direttiva impone (art. 14 bis) al gestore di istituire e **attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT.**

Il sistema di gestione ambientale comprende almeno (1):

- gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a: i) prevenire la produzione di rifiuti; ii) ottimizzare l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua; iii) prevenire o ridurre i rischi associati all'uso di sostanze pericolose;
- gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT e delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento lungo il relativo ciclo di vita;
- ...

Il sistema di gestione ambientale comprende almeno (2):

- un inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure;
- le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;
- il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinque.

Il SGA deve contemplare e perseguire obiettivi di politica ambientale, includendo misure volte a:

- Prevenire la produzione di rifiuti.
- Ottimizzare l'uso delle risorse (materie prime, energia) e il riutilizzo dell'acqua.
- Prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose, includendo un'analisi della possibile sostituzione di tali sostanze con alternative più sicure.
- Gestire i rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose.
- Comprendere uno specifico "piano di trasformazione" (di cui all'Articolo 27-quinquies) che descriva come l'installazione contribuirà alla transizione verso un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.

Piano di trasformazione

- Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I.
- Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.

Audit e Revisione

- Il SGA deve essere riesaminato periodicamente dal gestore per garantirne la continua idoneità e adeguatezza.
- Deve essere sottoposto ad audit da parte di un revisore esterno accreditato (ad esempio, un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, come un certificatore ISO 17021, o un verificatore ambientale a norma del regolamento EMAS) per la prima volta e poi, almeno, ogni tre anni.

Art 3

Tassonomia:

i tre requisiti da soddisfare per essere considerate attività economiche eco-sostenibili



Nello specifico:

- I requisiti fondamentali di *Contributo Sostanziale, Non arrecare un Danno Significativo* (“*Do No Significant Harm*”, DNSH) e *Garanzie Minime di Salvaguardia* (“*minimum safeguards*”) sono definiti, in termini generali, dal Regolamento Tassonomia negli articoli dal 10 al 18.
- Tuttavia, per evitare che questi concetti rimanessero astratti e difficili da applicare in concreto, il legislatore europeo ha previsto di specificarli ulteriormente, attraverso l’elaborazione di appositi criteri di vaglio tecnico (“*Technical Screening Criteria*”, TSC).

Art 9 Tassonomia: i sei obiettivi ambientali

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.»

Ruolo della Tassonomia di orientamento per la transizione:

- la Tassonomia rappresenta una guida non solo per le attività di finanziamento e di investimento ecosostenibile, ma anche per la **pianificazione della transizione**.
- Grazie alle soglie e ai valori limite da essa indicati, infatti, le aziende possono porsi degli obiettivi graduali **per raggiungere, nel corso del tempo, la soglia del contributo sostanziale**.
- Da questo punto di vista, la Tassonomia può essere utilizzata – sia dagli operatori finanziari sia dalle imprese - come riferimento e guida per finanziare sia le attività economiche già conformi ai criteri di vaglio tecnico, sia le attività non ancora pienamente allineate, ma **dotate di un piano di implementazione finalizzato a raggiungere le soglie richieste in un lasso di tempo definito**.

Articolo 19 - Requisiti dei criteri di vaglio tecnico (1)

«1. I criteri di vaglio tecnico [...]:

- a) individuano i **principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale**, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- b) specificano le **prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo** a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;
- d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell'Unione in vigore;
- e) ove praticabile, utilizzano gli **indicatori di sostenibilità** di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;
- f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE;

Articolo 19 - Requisiti dei criteri di vaglio tecnico (2)

«1. I criteri di vaglio tecnico [...]:

g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l'impatto ambientale dell'attività economica **sia l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti**, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l'uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;

h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica, in particolare: i) se si tratta di un'attività abilitante di cui all'articolo 16; o ii) se si tratta di un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;

j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all'interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e

k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità. Se l'attività economica appartiene a una delle categorie di cui alla lettera h), i criteri di vaglio tecnico indicano chiaramente questo aspetto.

Prospettiva del ciclo di vita nel DNSH

- Elemento di rilievo introdotto con il principio DNSH è **la prospettiva LCA**, che richiede di considerare gli impatti generati da un'attività economica lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti e servizi offerti attraverso quell'attività.

Esempio

EU Taxonomy Compass

Activities by sector 

Manufacturing

Manufacture of renewable energy technologies 

Manufacture of renewable energy technologies, where renewable energy is defined in Article 2(1) of Directive (EU) 2018/2001. The economic activities in this category could be associated with several NA...

Manufacture of equipment for the production and use of hydrogen 

Manufacture of equipment for the production and use of hydrogen. The economic activities in this category could be associated with several NACE codes, in particular C25, C27, C28, in accordance with th...

Manufacture of aluminium 

Manufacture of aluminium through primary alumina (bauxite) process or secondary aluminium recycling. The economic activities in this category could be associated with NACE code C24.42, C24.53 in accord...

EU Taxonomy Compass

Activities by sector



Manufacture of aluminium

Contributing to climate mitigation ^

Description ^

Manufacture of aluminium through primary alumina (bauxite) process or secondary aluminium recycling.

The economic activities in this category could be associated with [NACE](#) code C24.42, C24.53 in accordance with the statistical classification of economic activities established by Regulation (EC) No 1893/2006.

An economic activity in this category is a transitional activity as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) 2020/852 where it complies with the technical screening criteria set out in this Section.

Substantial contribution criteria ^

The activity manufactures one of the following:

- a. primary aluminium where the economic activity complies with two of the following criteria until 2025 and with all of the following criteria⁽¹⁰⁵⁾ after 2025:
 - (i) the GHG emissions⁽¹⁰⁶⁾ do not exceed 1,484⁽¹⁰⁷⁾ tCO₂e per ton of aluminium manufactured⁽¹⁰⁸⁾;
 - (ii) the average carbon intensity for the indirect GHG emissions⁽¹⁰⁹⁾ does not exceed 100g CO₂e/kWh;
 - (iii) the electricity consumption for the manufacturing process does not exceed 15.5 MWh/t Al.
- a. secondary aluminium.



Direttive contro il greenwashing





Il contesto normativo va verso una più stringente regolamentazione dei claim ambientali...

- Il **Green Deal europeo** (2019) afferma che "le aziende che fanno «dichiarazioni ecologiche» dovrebbero sostanziarle rispetto a una metodologia standard per valutare il loro impatto sull'ambiente".
- Il **piano d'azione per l'economia circolare** 2020 prevede che "la Commissione proporrà inoltre che le aziende sostengano le loro affermazioni ambientali utilizzando i metodi dell'impronta ambientale di prodotto e di organizzazione" (PEF e OEF).
- Direttiva 2024/825/UE che modifica le direttive 2005/29/CE (sulle pratiche commerciali sleali) e 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori) per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione → Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6.03.2024
- Proposta di direttiva su “substantiation and communication of explicit environmental claims” (Green Claims Directive) [COM(2023) 166 final del 22.3.2023] → Adottata in prima lettura dal Parlamento Europeo il 12.03.2024



**Lex
generalis**

**Lex
specialis**



Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali

L'applicazione della direttiva alle asserzioni ambientali si può sintetizzare in **due principi essenziali**:

I. sulla base delle disposizioni generali della direttiva, in particolare gli articoli 6 e 7, i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo **chiaro, specifico, accurato e inequivocabile**, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore;



FORMA

II. sulla base dell'articolo 12 della direttiva, i professionisti devono **disporre di prove** a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata.

SOSTANZA



Modifiche significative alla direttiva 2005/29

def.i.n.i.t.i.on
the teacher

Aggiunta di **definizioni** relative ai green claim nel testo della 2005/29



Aggiunta di nuovi criteri da rispettare per i claim sulle **prestazioni ambientali future** (art.6 par.2)



Aggiunta di nuovi criteri di **trasparenza** per i **claim comparativi** (art.7 par.7)

**Modifica dell'Allegato I (*black list*)
con nuovi divieti**





Emendamenti all'Allegato I della 825: nuovi divieti

Marchio sostenibilità autodichiarato



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

Claim generici



Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.

Amplificazione del claim



Formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività dell'operatore economico.

Carbon claim



Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.

Requisiti di legge



Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico.



**Marchio
sostenibilità
autodichiarato**



Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

Claim generici



Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.

In particolare, rispetto ai nuovi divieti...

Anche ottenere il marchio Made Green in Italy rappresenta un punto di forza perché è basato su un *sistema di certificazione* che consente di dimostrare *l'eccellenza ambientale*.





Brussels, 22.3.2023
COM(2023) 166 final

2023/0085 (COD)

Proposal for a

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive)



Sintesi delle principali previsioni della proposta *Explicit Green Claims*

Substantiation

Articolo 3

- ✓ **Requisiti** da rispettare per la correttezza e fondatezza del claim
- ✓ **Assessment** del rispetto dei suddetti requisiti predisponendo le prove

Articolo 4

- ✓ **Ulteriori requisiti** di substantiation per i claim comparativi

Communication

Articolo 5

- ✓ Per poter essere comunicato il claim deve rispettare i requisiti di substantiation tra cui essere rilevante in **termini di ciclo di vita e impatto ambientale**
- ✓ **Elenco di informazioni chiave** da rendere disponibili al consumatore (tra cui sintesi dell'assessment)

Verifica ex-ante

Articoli 10 e 11

- ✓ **Verifica preliminare di parte terza** dei claim prima del loro utilizzo in comunicazioni commerciali
- ✓ Ottenimento di un **certificato di conformità** del claim



Art. 3: Gli Stati membri assicurano che i commercianti effettuino una valutazione per comprovare gli explicit green claims, che (1):

- specificare se il claim si riferisce all'intero prodotto, a una parte del prodotto o a determinati aspetti del prodotto, oppure a tutte le attività di un operatore o a una determinata parte o aspetto di tali attività, in quanto pertinenti al claim;
- basarsi su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto degli standard internazionali pertinenti (*il Consiglio propone nel Compromesso di rimandare a Regolamento UE che li identifica come l'output degli «international standardization bodies»*)
- Controllare e dimostrare che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto del claim sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;
- nel caso di un claim sulle prestazioni ambientali, tener conto di tutti gli aspetti o impatti ambientali significativi per la valutazione delle prestazioni ambientali;
- dimostrare che il contenuto del claim non è equivalente ai requisiti imposti dalla legge ai prodotti del gruppo di prodotti o agli operatori commerciali del settore;
- fornire informazioni sul fatto che il prodotto o l'operatore commerciale oggetto del claim abbia prestazioni significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dello stesso claim rispetto alla prassi comune per i prodotti del gruppo di prodotti in questione o per gli operatori del settore in questione (*ma il Consiglio propone di eliminare nella Proposta di Compromesso*)



Art. 3: Gli Stati membri assicurano che i commercianti effettuino una valutazione per comprovare gli explicit green claims, che (2):

- identificare se il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali oggetto **del claim comporta un danno significativo in relazione agli impatti ambientali** sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;
- **separare le compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra** utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra come informazioni ambientali aggiuntive, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o rimozioni di emissioni e descrive come le compensazioni su cui si fa affidamento siano di **elevata integrità e contabilizzate correttamente** per riflettere l'impatto sul clima dichiarato (*ma il Consiglio propone nel Compromesso un articolo più specifico e dettagliato per i Climate Claims*);
- includere **le informazioni primarie a disposizione** del commerciante per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto del claim;
- include le **informazioni secondarie pertinenti** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della specifica catena del valore del prodotto o dell'operatore su cui viene fatto il claim, **nei casi in cui non siano disponibili informazioni primarie**.



Quali i vantaggi, ad esempio, del MGI?



a) Corretta specificazione
dell'oggetto del claim



b) Evidenze scientifiche
ampiamente riconosciute



c) Rilevanza secondo una
prospettiva di ciclo di vita



d) Corretta valutazione della
performance ambientale
(considerando tutti gli indicatori
rilevanti)



e) Superiorità rispetto ai **requisiti di
legge**



f) Superiorità rispetto alla **pratica
comune**



g) Considerazione di **trade-off
significativi**



h) Corretto uso e specificazione dei
carbon credits



i-j) Qualità dei **dati primari e
secondari**

Lo schema *Made Green in Italy* può giocare un ruolo determinante nella dimostrazione del rispetto di molti requisiti.





Grazie!

fabio.iraldo@santannapisa.it

Sustainability Management (SuM)
Istituto di Management
Scuola Superiore Sant'Anna

Piazza Martiri della Libertà, 24 - 56127 Pisa
Tel. 050 883111



Let's connect on LinkedIn!

